



COMUNE DI ORCIANO PISANO
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER LE "CHIESE ED
ALTRI EDIFICI PER SERVIZI
RELIGIOSI" E PER I "CENTRI
CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE
CULTURALI E SANITARIE"**

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 04.04.2013

Esecutivo dal 04.04.2013

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* e ai *"Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie"* nel territorio del Comune di Orciano Pisano ai sensi della Legge Regionale del 3/1/2005 n. 1 art. 120.

Art. 2

Determinazione degli importi

Entro il 31 marzo e comunque entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno finanziario di riferimento, la Giunta Comunale, su istruttoria dell'Ufficio Tecnico, approva il rendiconto delle somme introitate nell'esercizio dell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni in materia urbanistico – edilizia) , ai fini dell'avvio della procedura di assegnazione del contributo di cui al presente regolamento.

La percentuale massima, salvo nuove e diverse disposizioni normative in materia, delle entrate da oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle finalità del presente regolamento è del 10% (dieci per cento) per *"Chiese ed altri edifici religiosi"* e nella misura del 9% (nove per cento) per *"Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie"* nel rispetto dei parametri riportati per le diverse tipologie di opere nella tabella A/5 allegata alla Legge Regionale della Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti beneficiari del contributo e definizione delle opere.

Soggetti beneficiari del contributo sono le *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* e i *"Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie"*.

a) Per *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per le opere della Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate, con la proposta delle priorità, dalle Autorità Diocesane competenti.

Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato.

b) Per *"Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie"* si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Per i *"Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie"*, la domanda deve essere avanzata dal soggetto che ne ha interesse e/o la rappresentanza nelle forme previste dal presente regolamento.

Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere relative alle *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"*, definite nella tabella A/4 allegata alla L.R. 3/1/2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota massima del 10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune nell'anno precedente a quello di emanazione del bando.

Per i “*Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie*”, definite nella tabella A/4 allegata alla L.R. 3/1/2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota massima del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune nell'anno precedente a quello di emanazione del bando.

Ove nell'anno di riferimento nessun soggetto presenti richiesta di assegnazione fondi relativamente alla quota del 10° e/o dell'9% , le relative somme saranno accantonate ed assegnate l'anno successivo insieme alle somme ulteriormente disponibili.

Non potranno accedere alla quota dell'9% degli oneri di urbanizzazione secondaria le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative di proprietà della Chieda Cattolica o delle altre Confessioni religiose, per le quali la quota del contributo è quella di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.

Art. 4

Tipologie di intervento ammesse al contributo

Sono ammessi a contributo le seguenti tipologie di intervento :

- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione, ampliamento e/o messa a norma;
- Adeguamento igienico sanitario ed impiantistico, contenimento dei consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche;
- Restauro;
- Risanamento conservativo;
- Ampliamento;
- acquisto di attrezzature durevoli e di impianti, con esclusione delle iniziative finalizzate unicamente all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o altri beni non permanentemente integrati con l'immobile;
- Nuove edificazioni;

Potranno essere presentate richieste di attribuzione fondi soltanto relativamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici e alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesistiche, che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare segnalazione certificata di inizio attività.

Saranno altresì ammessi a finanziamento opere in corso di realizzazione o già concluse, a condizione che siano state concluse non oltre l'anno precedente a quello di emanazione del bando.

È ammesso a contributo, altresì, l'acquisto di immobili allo scopo di destinarli alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Gli immobili devono essere acquistati allo scopo di destinarli agli usi previsti dalla normativa regionale, e l'acquisto stesso deve essere effettuato entro e non oltre due anni precedenti alla data di scadenza di assegnazione del contributo.

Potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento del bando pubblico comunale.

Per le spese tecniche di progettazione sopportate potrà essere avanzata richiesta di contributo solo nel limite del 10% dell'ammontare dei lavori o delle altre spese sostenute dai richiedenti.

Ogni singolo intervento od acquisto immobiliare potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento.

Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento precedentemente prevista nel presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo. Per singolo acquisto immobiliare si intende l'individuazione catastale che dell'immobile è stata fatta nella richiesta di contributo insieme al relativo prezzo di acquisto.

In ogni caso ciascun intervento e /o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 70% (settanta per cento) della spesa a tale titolo sostenuta.

I singoli interventi o acquisti immobiliari che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura totale della spesa sostenuta. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente a mezzo di apposita autocertificazione l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

I singoli interventi non ancora posti in essere per i quali viene avanzata richiesta di contributo dovranno iniziare non oltre 6 (sei) mesi dalla data di assegnazione del contributo stesso. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione si intende decaduta ed il contributo sarà accantonato ed assegnato l'anno successivo insieme alle ulteriori somme disponibili.

Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi che hanno già usufruito di questo contributo negli anni precedenti salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale d'intervento ed il caso in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta. In tale ultimo caso la richiesta deve riguardare la sola parte residua.

Art. 5

Pubblicazione del Bando e presentazione delle domande e documentazione

Entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio nel quale sono state impegnate le somme da assegnare, il Responsabile del Settore Tecnico rende noto, con apposito bando, l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi specificando il termine, non inferiore a 30 giorni, e le modalità per la presentazione delle istanze nonché le somme a disposizione secondo le percentuali di cui all'art. 2, distintamente per le *“Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”* e per i *“Centri civici e sociali”*.

Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere attivate dall'Amministrazione Comunale. Entro il termine stabilito dal bando, i soggetti interessati presentano al Comune le proprie istanze di ammissione corredate di tutta la necessaria documentazione.

I soggetti interessati all'attribuzione dei fondi dovranno presentare all'Area 2 Tecnica del Comune, entro i termini stabili nel bando, apposita istanza utilizzando i modelli messi a disposizione dal Servizio stesso e corredate dalle seguenti informazioni e documentazioni:

- a) esatto nominativo del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo ed descrizione dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo stesso;
- b) titolo di legittimazione alla richiesta di contributo:
 - b1) per le *“Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”*, documentazione che dimostri che il Culto è ammesso dallo stato e che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
 - b2) per i *“Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie”*, copia dello statuto dell'ente o associazione ed estremi dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 2 L.R.T. 9/4/1990 n. 36 o all'art. 3 della L.R.T. n. 42 del 9/12/2002, oppure all'Albo del Volontariato di cui all'art. 4 L.R.T. 26/04/1993 n. 28;
- c) dichiarazione in forma di autocertificazione attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà;
- d) progetto di massima dell'intervento corredato dal rilievo e dalla documentazione fotografica dello stato di fatto;
- e) relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento);
- f) computo metrico estimativo dei lavori e indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo;
- g) termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- h) estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento;
- i) attestazione del progettista o direttore dei lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni o comunicazioni;

- l) dichiarazione con cui la proprietà si impegna a garantire, con specifico atto d'obbligo unilaterale, da sottoscrivere in caso di assegnazione del contributo e prima della sua liquidazione, il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione dei lavori o dal perfezionamento dell'acquisto;
- m) copia del contratto di acquisto dell'immobile nel caso in cui il contributo serva a coprire (anche) le spese dello stesso;
- n) documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo e corredati di documento riassuntivo delle stesse;
- o) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico;
- p) dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, circa l'esattezza, la completezza e la veridicità delle documentazioni e delle informazioni fornite a corredo dell'istanza;

Tutte le documentazioni sopraelencate dovranno riportare il timbro dell' Ente richiedente ed essere firmate dal legale rappresentante dello stesso.

Le documentazioni tecniche di cui ai punti precedenti riferite alla esecuzione di opere edilizie dovranno essere redatte e firmate da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato soltanto a copertura delle spese di acquisto dell'immobile, potranno essere omesse le documentazioni più specificatamente riferite all'esecuzione di opere.

La perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali atti autorizzativi comunali, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa dovrà essere attestata tramite dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal tecnico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

Art. 6

Procedimento per l'erogazione dei contributi

Il Responsabile dell'Area Tecnica, prima della pubblicazione del bando, provvederà, con specifico atto, ad attribuire un punteggio ai seguenti criteri:

- urgenza dell'intervento per l'incolumità pubblica e la salvaguardia del bene immobile;
- valore architettonico, artistico, culturale, sociale e storico del bene oggetto dell'intervento;
- tipologia dell'intervento ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- localizzazione dell'intervento, anche in considerazione dell'offerta di servizi rispetto alle esigenze della popolazione;
- Non aver già usufruito di altri contributi assegnati a questo titolo in precedenti anni finanziari.
- previsione dell'intervento nell'ambito di progetti di pianificazione e/o riqualificazione urbanistica;
- ammissione a finanziamento dello stesso progetto in precedenti esercizi;
- effettivo e conforme utilizzo dei contributi precedentemente assegnati.

Il Settore Tecnico verifica la regolarità formale delle istanze presentate e, se del caso, richiede elementi integrativi. L'integrazione della documentazione presentata deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della stessa.

Acquisiti gli eventuali documenti integrativi o scaduto il termine per la presentazione degli stessi, l'ufficio preposto completa l'istruttoria sulle istanze presentate verificandone la completezza e l'ammissibilità.

Nei limiti delle sole istanze dichiarate complete ed ammissibili, il Responsabile dell'Area Tecnica, procede all'elaborazione di una graduatoria separata per ognuna delle due tipologie ("Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie") sulla base dei criteri sopraindicati.

Art. 7

Assegnazione del contributo

La graduatoria stabilisce l'ordine di precedenza per l'assegnazione dei contributi.

L'importo verrà assegnato in ordine di graduatoria e per ciascun richiedente per non più del 70% (settanta per cento) della spesa, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento, e fino all'esaurimento delle somme disponibili.

Ove le istanze pervenute o le stesse siano di importo complessivamente inferiore a quello disponibile, la ripartizione dei contributi può avvenire in misura parziale rispetto alla disponibilità totale. In tal caso la parte non assegnata costituisce economia di spesa.

Il responsabile dell'Area Tecnica, con specifica determinazione, provvederà all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia, nonché all'attribuzione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'art. 8.

Art. 8

Modalità di erogazione

La liquidazione del contributo, disposta con atto del Responsabile del Settore Tecnico nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, è effettuata entro 15 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte del soggetto richiedente, comprovante la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento ed i costi degli stessi, elencati e documentati. Il rendiconto contiene contestuale dichiarazione della perfetta esecuzione dei lavori, della loro conformità alla normativa vigente ed agli eventuali provvedimenti autorizzativi nonché della loro corrispondenza con la proposta originariamente presentata. E' sottoscritto dal soggetto richiedente e da un tecnico abilitato.

La liquidazione avviene per ciascun esercizio in unica soluzione a saldo; non sono ammessi acconti.

Il Comune può verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a contributo anche tramite eventuale sopralluogo. Può altresì richiedere la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire la documentazione richiesta ed a consentire l'eventuale sopralluogo entro 30 giorni dalla richiesta del Comune a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo.

Qualora entro il termine di tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta di cui all'art. 9, non sia stato presentato rendiconto da parte del soggetto richiedente, lo stesso decade dall'assegnazione del contributo.

Nel caso di contributo concesso solo per acquisto di un immobile, lo stesso potrà essere erogato in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del contratto di acquisto.

La concreta erogazione sarà effettuata direttamente dal Settore Ragioneria, a seguito di determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che accerti la completezza e validità della documentazione sopradescritta.

Le somme assegnate ma non erogate saranno destinate ad aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo.

Per gli interventi non conclusi entro il termine previsto dal titolo abilitativi, l'assegnazione dei contributi si intende decaduta e gli stessi sono destinati ad aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo.

Art. 9

Norma transitoria

Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno anche alle somme già disponibili e/o impegnate ma non ancora assegnate e/o erogate.

Art. 10
Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e fino a nuova disciplina regionale si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio comunale.